



**REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
ALL'AGRICOLTURA ED ALLA ZOOTECNIA PROVOCATI DA
FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO**

Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 61/2004 così come modificato con Delibera di
Consiglio Direttivo n° 5/2007 e n° 74/2007

Regolamento per l'indennizzo dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia provocati da fauna selvatica nel territorio del Parco

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente disciplinare nelle more dell'approvazione del Piano del Parco, di cui all'art. 16 della L.R. 38/96, regola ai sensi dell'art. 35, comma 2, della stessa legge le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia all'interno del territorio del Parco così come individuato dalla L.R. 23/2000.

Gli elementi naturali (fossi, torrenti, fiumi) e le strade su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio del Parco.

Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è determinata sulla base dei fondi regionali erogati per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica.

Sono assoggettati ad indennizzo i danni provocati da specie di notevole interesse scientifico di cui alla L.R. 10/2003 e in particolare:

- Orso marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)
- Lupo appenninico (*Canis lupus italicus*)
- Cervo (*Cervus elaphus*)
- Aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
- Lince (*Linx linx*)
- Gatto selvatico (*Felis silvestris*)
- Tasso (*Meles meles*)

Sono altresì indennizzati i danni causati dalle specie:

- Cinghiale (*Sus scrofa*)
- Volpe (*Vulpes vulpes*)
- Faina (*Martes foina*)
- Donnola (*Mustela nivalis*)
- Astore (*Accipiter gentilis*)

Sono esclusi dall'indennizzo i danni causati da cani randagi o inselvaticiti secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 86/99.

Non sono indennizzabili altri tipi di danno procurati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.

Art.2 Misura dell'indennizzo

a) L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato:

- 120 % per i danni al bestiame causati dalla specie orso;
- 120 % per i danni alle colture nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche o per colture tipiche locali appartenenti a specie o varietà individuate in un apposito repertorio redatto dall'ARSSA;
- 100 % per i danni al bestiame causati dalla specie lupo;
- 100 % per i danni alle colture;

Per danni inferiori a 50 Euro no si procederà all'accertamento e/o all'indennizzo.

b) Ai sensi del "Regolamento per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture dalla fauna selvatica" (approvato con Delibera di C.D. n° 44 del 05/04/2001) e secondo quanto disposto dall'art.10 di detto regolamento l'utilizzo della recinzione e dei relativi accessori comporta la rinuncia ad indennizzi da parte del destinatario.

c) L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto ad una riduzione del

- 40 % nel caso in cui siano evidenziate carenze sotto il profilo della protezione degli animali e delle colture agrarie e/o non siano state adottate adeguati sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo di cui all'art.3;
- 40 % nel caso in cui sia possibile accertare che il danno sia dovuto all'attacco di predatori su animali abbandonati ovvero non controllati giornalmente o condotti al pascolo senza alcuna forma di protezione in particolare durante le ore notturne ovvero qualora l'allevatore non provvede alla custodia e sorveglianza, anche con

l'ausilio di idonei cani da pastore delle greggi ed il loro ricovero durante la notte negli stazzi, parimenti sorvegliati da idonei cani pastore, e/o laddove i cani a guardiania del bestiame danneggiato non siano regolarmente registrati all'anagrafe canina.

Non si procede all'erogazione di alcun contributo:

- per il bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato ai sensi della normativa nazionale, regionale o dei piani e regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvopastorali e comunque dal 30 novembre al 30 aprile;
- in caso di non osservanza della normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici e/o di regolarità nell'accesso ai contributi CE destinati alla PAC e dalle disposizioni sanitarie vigenti;
- non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.
- in assenza della carcassa dell'animale morto;
- qualora la presenza dei resti dell'animale sia insufficiente per accertare le reali cause del decesso;
- laddove sussistano dubbi sulle cause di morte del capo di bestiame.

Sono esclusi dall'indennizzo i richiedenti che, relativamente alle attività produttive oggetto del presente regolamento abbiano ricevuto sanzioni amministrative notificate o riportato condanne penali relative alle attività produttive oggetto del presente bando passate in giudicato.

Non sono indennizzabili i danni relativi a terreni abbandonati in quanto non siano evidenziabili, per le colture annuali, operazioni agronomiche svolte nell'ultima annata agraria, e per le altre colture non sia stato possibile accertare un livello di mantenimento della produttività del fondo agricolo.

Art.3 Misure di prevenzione

L'Ente Parco può finanziare, fino al 100%, le spese per la realizzazione delle azioni di prevenzione, indicate dai soggetti incaricati all'accertamento anche sentito il personale tecnico dell'Ente Parco, al fine di eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture e del patrimonio zootecnico; la loro

realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato una volta che il contributo richiesto sia stato accordato.

Misure di prevenzione sono prioritariamente finalizzate alla tutela di coltivazioni di particolare pregio appartenenti a specie o varietà individuate in un apposito repertorio redatto dall'ARSSA.

La mancata realizzazione delle misure di prevenzione finanziate dall'Ente non consentirà ulteriori indennizzi per danni successivi al termine previsto dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori o per l'effettuazione delle spese.

L'Ente Parco può provvedere direttamente alla protezione di vaste aree coltivate mediante l'installazione diretta di recinzioni fisse o elettrificate.

Art.4 Denuncia

La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato entro 24 ore successive alla scoperta presso:

- la stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente rimettendo contemporaneamente copia all'Ente Parco, per quanto riguarda i danni alla zootecnia ed alla agricoltura;

La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione del Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati.

La denuncia deve contenere la dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 455/2000, che il coltivatore è legittimato ad avanzare richiesta di indennizzo in quanto conduttore a qualsiasi titolo del fondo agricolo.

Alla domanda può essere allegata altra documentazione utile all'istruzione della pratica, come domanda PAC laddove il richiedente ne sia beneficiario, preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino, perizie, documentazione fotografica.

La denuncia deve essere sottoscritta dal danneggiato ed alla stessa deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del danneggiato.

In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno dieci giorni successivi alla denuncia al fine di consentire l'accertamento del danno. Nel caso prima dei dieci giorni si sia proceduto ad eseguire operazioni agronomiche che impediscono la valutazione del danno questo non verrà accertato ed indennizzato.

La denuncia del danno al raccolto deve essere presentata coerentemente alla effettiva accertabilità del danno e comunque precedentemente al raccolto.

Nell'attesa dei sopralluoghi l'allevatore non dovrà rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell'uccisione e provvedere alla sua copertura con apposito telo.

Art.5 Accertamento danni

Il compito di raccogliere le denunce e redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, mediante sopralluogo, è affidato:

- per i danni al patrimonio zootecnico al Corpo Forestale dello Stato, che opera tramite i comandi stazione, in eventuale collaborazione con i Servizi Veterinari delle ASSL competenti territorialmente e con eventuali tecnici indicati dall'Ente Parco;
- per i danni all'agricoltura al Corpo Forestale dello Stato, che opera tramite i comandi stazione, in collaborazione con eventuali tecnici indicati dall'Ente Parco.

I soggetti incaricati all'accertamento redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione dell'indennizzo proposto all'Ente Parco e le altre necessarie informazioni, unitamente alle eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata. La partecipazione del danneggiato alla visita sopralluogo è obbligatoria.

I soggetti incaricati provvedono a svolgere l'accertamento dei danni alla zootecnia e/o all'agricoltura nel più breve tempo possibile

I soggetti incaricati dell'accertamento dei danni alla zootecnia e/o all'agricoltura dovranno trasmettere, entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, gli atti relativi all'accertamento ed alla quantificazione dei danni e rimettono all'Ente Parco:

- copia del modulo di istanza di indennizzo presentata dall'interessato, compilata in ogni sua parte e relativa documentazione allegata;
- copia del verbale di accertamento, compilata in ogni sua parte e relativa documentazione eventualmente allegata.

Per i danni a carico della zootecnia, ai fini di una corretta valutazione, il soggetto verbalizzante può, ove necessario, acquisire il parere del competente ufficiale veterinario.

In caso di accertamento negativo la proposta di indennizzo dovrà riportare la seguente dicitura “non è stato accertato alcun danno economico”.

Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

Il soggetto che procede all'accertamento e/o il soggetto che procede all'istruttoria può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata A/R al danneggiato. Questi deve ottemperare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta.

Art. 6 Valutazione

I danni alle colture ed alla zootecnia sono calcolati sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per i danni al bestiame il valore di riferimento è assunto per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico.

Alla denuncia di danno presentata dall'interessata dovrà essere allegata idonea documentazione attestante l'eventuale iscrizione all'albo genealogico dei capi di bestiame.

Per i capi di bestiame iscritti all'albo genealogico le valutazioni tengono conto delle quotazioni ISMEA facendo riferimento alla piazza di rilevazione territorialmente più vicina.

Per le colture non quotate dalla Camera di Commercio territorialmente competente i valori saranno stabiliti dall'Ente Parco, eventualmente in collaborazione con l'ARRSA, sulla base di indagini di mercato.

Per le colture tipiche locali la valutazione tiene conto, sulla base del valore di mercato, della qualità delle stesse.

Per i danni alle colture qualora il danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all'agricoltore viene assicurato il mero rimborso delle spese vive di sostituzione o semina sostenute, maggiorate del tasso di interesse legale.

In caso di danni ad una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dalla Regione

Abruzzo il terreno dovrà essere inoltre opportunamente recintato e segnalato a norma di legge.

Le spese per la valutazione del danno sono a carico dell'Ente Parco.

Le spese relative ai periti eventualmente incaricati dal richiedente per la stima del danno non sono riconosciute dall'Ente Parco.

Art. 7 Liquidazione

L'erogazione degli indennizzi è subordinata al trasferimento dei fondi regionali per l'indennizzo dei danni da specie di notevole interesse scientifico, di cui alla LR10/2003. A tale scopo l'Ente Parco inoltra alla Giunta Regionale formale richiesta di fondi in misura adeguata al prevedibile fabbisogno, stimato sulla base degli importi liquidati nelle annualità precedenti.

L'Ente Parco liquida trimestralmente gli indennizzi agli aventi diritto, dopo avere ricevuto idonea documentazione da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.

L'Ente Parco provvede a comunicare trimestralmente agli interessati l'esito dell'istruttoria, specificando l'importo dell'indennizzo e l'istanza di riferimento.

Per la liquidazione dei danni superiori ai € 5.000 per ogni singolo indennizzo la liquidazione avviene con Delibera del Consiglio Direttivo entro 120 giorni dall'evento dannoso e comunque entro 90 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.

Art. 8 Efficacia

Il presente regolamento diventa immediatamente efficace non appena l'atto deliberativo di approvazione diverrà esecutivo.